



TRIBUNALE DI PAVIA
Prima Sezione Civile
UFFICIO FALLIMENTI

REP. 67-21
DEL 01-07-21
(CARTACEO)

Procedura di sovraindebitamento n. 3/2021

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.6.2021 ;
letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositata in data 22.4.2021

da

debitore ricorrente

con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Giuseppe Costanzo ;

con il voto contrario dei seguenti creditori:

Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Pavia,
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia*, INPS*,

con il voto favorevole espresso dal 60,30 % dei creditori (la percentuale minima di adesione deve essere pari al 60% dei crediti);

*Figurano come creditori unicamente nella procedura n. 2/2021.

1. In via preliminare occorre pronunciarsi sulle contestazioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate con memoria depositata in data 17.5.2021 in quanto, almeno in parte, impattano sulla valutazione di fattibilità giuridica dell'accordo.

L'Agenzia infatti ha sollevato perplessità in ordine alla capacità del terzo finanziatore di apportare la finanza promessa a sostegno della regolare esecuzione dell'accordo.

L'Agenzia ha anche evidenziato alcuni disallineamenti tra i dati indicati nella proposta di accordo e le dichiarazioni fiscali di

Su tale ultimo aspetto il Gestore della crisi ha riferito che "A seguito dei rilievi dell'Amministrazione finanziaria, in data 20.5.2021, il Sig. ha proceduto a regolarizzare le dichiarazioni relative all'anno 2019" (p. 14 memoria per l'udienza).

Il Gestore successivamente ha riferito in merito a una serie di elementi di segno positivo che consentirebbero una prognosi favorevole circa la capacità dell'Impresa individuale di sostenere l'apporto di finanza esterna promessa.

Al riguardo il Gestore ha così concluso: "Ebbene, ferma restando l'alea legata all'attività



d'impresa, l'apprezzabile volume di ordini ricevuti durante un lasso di tempo relativamente breve e fitto di restrizioni e difficoltà, unitamente alla ripresa delle attività e delle cerimonie consentono di prevedere un positivo andamento prospettico dell'attività d'impresa del Sig. [redacted] in grado di assicurare i pagamenti mensili previsti dalla proposta di accordo presentata dai debitori. D'altra parte, il progredire della campagna vaccinale contro il Covid-19 e la previsione di un progressivo ritorno alla normalità, insieme alle politiche fiscali ed economiche espansive legate al Piano Europeo di Rinascita e di Resilienza, dovrebbero agevolare, a partire dall'autunno, una congiuntura economica favorevole tale da consolidare e incrementare l'attività d'impresa del terzo finanziatore.

In considerazione di ciò, si ritengono sussistenti ragionevoli motivi per concludere in ordine alla sostenibilità della proposta da parte dei [redacted] (p. 16 memoria in vista dell'udienza e in particolare il suo allegato 14).

Le conclusioni del Gestore appaiono adeguatamente motivate e scevre da vizi logici e giuridici, per cui possono convalidarsi.

2. Va poi risolta la questione della capacità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di votare anche per conto degli Enti per i quali esercita l'attività di riscossione.

Osserva il Giudice che, senza affrontare la questione sul piano generale e astratto, nel caso di specie è stato lo stesso Agente della Riscossione a non qualificarsi univocamente come legittimato a esprimere il voto anche per conto degli Enti creditori.

Ha riferito il Gestore come *«Nelle proprie comunicazioni del 10.6.2021, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dichiarato di esercitare il diritto di voto per i crediti iscritti a ruolo oggetto della proposta di accordo formulata dai debitori sovraindebitati, precisando, quanto alla posizione dei*

che "INPS Sede di Pavia, INAIL Sede di Pavia, Comune di Vedano al Lambro, Comune di Pavia, Comune di Lungavilla, Comune di Mergozzo, Regione Lombardia - Ufficio Tassa Automobilistica, Camera di Commercio di Pavia, Prefettura di Pavia, Comune di Pizzale, titolari degli altri crediti iscritti a ruolo, non hanno formalmente autorizzato l'Agente della riscossione ad aderire alla proposta" e, relativamente alla Società

che "il Comune di Lungavilla e la Camera di Commercio di Pavia, titolari degli altri crediti iscritti a ruolo, non hanno formalmente autorizzato l'Agente della riscossione ad aderire alla proposta".

Dunque, l'Agente della riscossione, in assenza di dichiarazioni di voto da parte degli Enti impositori, ad eccezione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia, ha manifestato il dissenso per tutti i crediti iscritti a ruolo.

In considerazione di ciò, si ritiene che il voto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per i crediti diversi da quelli dell'Agenzia delle Entrate e [redacted] Pavia debba considerarsi come non espresso» (pp. 5 e 6 della memoria per l'udienza).

Due osservazioni si impongono.

Da un lato la formulazione *"non hanno formalmente autorizzato l'Agente della riscossione ad aderire alla proposta"* si presta a incertezza.

Ai sensi dell'art. 11, co. 1, L. n. 3/2012 la mancata espressione del voto equivale ad assenso.

Inoltre — come annota il difensore — alcuni dei creditori i cui crediti sono pure iscritti a ruolo,

come la Prefettura di Pavia e il Comune di Cava Manara (PV), hanno votato positivamente per loro conto.

Tanto costituisce un forte indice del fatto che gli Enti creditori non si siano voluti spogliare del potere di amministrazione del tributo tramite il voto.

3. Altro aspetto da esaminare è la base di calcolo del diritto di voto spettante al creditore ipotecario

In coerenza con le indicazioni fornite nel decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione si conviene con la proposta ipotesi n. 2 di cui alla memoria del Gestore in vista dell'udienza (pp. 10 ss.).

Il diritto di voto spetta cioè ad _____ per la parte di credito chirografario maturata in ragione del pagamento dilazionato.

Poiché né in ordine al criterio proposto per computare il voto per "perdita conseguente al ritardo" né in ordine agli aspetti più propriamente numerici di calcolo _____ o gli altri creditori hanno sollevato eccezioni, può convalidarsi lo schema riassuntivo del Gestore di pagina 11 della memoria.

4. Per tutto quanto precede l'accordo può ritenersi approvato con la percentuale del 60,30 % dei crediti ammessi al voto.

5. In relazione alle contestazioni sollevate dall'INPS e ribadite all'udienza non occorre spendere particolari motivazioni in quanto l'INPS non ha sollevato eccezioni di fattibilità giuridica.

6. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia ha sollevato la violazione del d.lgs. n. 124/2004 e della l. n. 689/1981.

L'Ispettorato (che vanta un credito unicamente nei confronti di _____) si duole del fatto che l'accordo, a suo parere, violi il d.lgs. n. 124/2004 e la L. n. 689/1981 i quali, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedono la possibilità di ricorrere a istituti agevolativi o alla rateizzazione ma non — come previsto nella proposta — allo stralcio totale del credito.

Richiama altresì l'art. 14 terdecies, co. 3, L. n. 3/2012 che prevede: "*L'esdebitazione non opera... per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti*".

In primo luogo si osserva che le leggi richiamate dall'Ispettorato non regolano i rapporti con le procedure concorsuali, qual è anche l'accordo di composizione della crisi.

È da escludere pertanto che interferiscano con la L. n. 3/2012.

Secondariamente l'art. 14 terdecies, co. 3, L. n. 3/2012 si riferisce alla diversa procedura della liquidazione del patrimonio in cui l'esdebitazione è regolata come procedimento a sé stante.

Mentre nell'accordo di composizione della crisi, al pari della coeva procedura maggiore del concordato preventivo, l'effetto esdebitatorio si verifica con l'esecuzione integrale del medesimo (cfr. art. 12, co. 3, L. n. 3/2012).

Trattandosi di limite non riprodotto per l'accordo è difficilmente sostenibile un'interpretazione analogica a danno del debitore, atteso che il sovraindebitamento costituisce un impianto normativo caratterizzato da un indubbio *favor debitoris*.

Semmai si pone il problema diverso, però non invocato nella fattispecie, della tutela delle minoranze concordatarie.

7. Gli altri creditori hanno espresso un semplice dissenso senza sollevare ulteriori eccezioni.

8. Per ragioni di speditezza processuale, dal momento che le questioni giuridiche di fondo sono comuni a entrambe le procedure, può replicarsi analogo decreto di omologazione anche per la procedura n. 3/2021 proposta dalla Società
Naturalmente con effetti unicamente per i creditori della massa Società

Il Giudice, su richiesta del difensore, precisa ulteriormente in questa sede che l'INPS non compare in questa seconda procedura.

Non sono esaminabili le memorie depositate successivamente all'udienza del 23.6.2021 essendosi il contraddittorio ivi esaurito.

vista la documentazione allegata alla proposta di accordo;

letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi,

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

vista l'attestazione di fattibilità del piano del Professionista dell'OCC;

condiviso il giudizio del Professionista circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, espresso nella relazione particolareggiata e nella successiva integrazione;

rilevato che la quota di reddito che i **debitori hanno** riservato per le proprie indispensabili esigenze di vita (€ 1.450,00 mensili, le singole spese sono meglio specificate nell'all. n. 179 della proposta) appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;

rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013) (n.b. tale ultimo profilo in ordine al mantenimento mensile non è pertinente per la Società);

rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento alla durata complessiva del piano di ristrutturazione proposto;

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe, così provvede:

1. OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto dal ricorrente alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega l'avv. *[nome]* quale Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente, indicati nella proposta, mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
3. dispone che, a cura del Professionista dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia (*procedure in materia di sovraindebitamento*), previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito, con oscuramento dei nomi di eventuali minori;
4. ricorda quanto già indicato nel decreto di apertura della procedura, ossia che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore all'apertura della procedura (si precisa che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili);
5. nomina liquidatore la dott.ssa *[nome]* la quale sarà tenuta alla liquidazione dell'attivo mediante procedure competitive e alla ripartizione dello stesso possibilmente anche attraverso progetti di ripartizione parziali; il liquidatore è autorizzato ad aprire un conto corrente intestato alla procedura; i piani di riparto devono essere visti dal giudice; la liquidazione dei compensi deve essere effettuata dal giudice; il liquidatore informerà il giudice con sintetiche relazioni semestrali a forma libera sull'andamento della liquidazione (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale sulla liquidazione").

Si comunichi al ricorrente, al Professionista dell'OCC e al liquidatore nominato.

ONERA l'OCC di comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Pavia, 1.7.2021

Il Giudice
Francesco Rocca